

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE SECONDA CIVILE

In composizione monocratica

in persona della dott.ssa Gabriella Dessì, ha pronunciato la seguente

Sentenza

OGGETTO: Opposizione a ordinanza ingiunzione

nella causa civile di I Grado iscritta al n. RAC 9017/2018 promossa da:

AB. S.p.A. (C.F. (...)), in persona dell'amministratore in carica legale rappresentante pro tempore ing. AB.GA., con il patrocinio dell'avv. MA.LA. e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA (...) CAGLIARI presso il difensore avv. MA.LA. e dell'avv.to (...)

ATTORE/I

contro

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (C.F. (...)), con sede legale in CARBONIA in persona dell'amministratore in carica legale rappresentante pro tempore ing. MA.MO., con il patrocinio dell'avv. GA.ME. e dell'avv. (...) elettivamente domiciliato in VIA (...) CAGLIARI presso lo studio e la persona difensore costituito avv. GA.ME.

CONVENUTO/I

CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso a questo Tribunale depositato in data 26 ottobre 2018, la società ricorrente meglio in epigrafe specificata, ha proposto opposizione avverso la ordinanza ingiunzione di pagamento n. 58/2018 a suo carico emessa dalla PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA corrente in CARBONIA in data 5 OTTOBRE 2018 per ritenuta violazione degli artt. 133 comma 1 del Decreto Legislativo n. 152/2006, per avere - nell'esercizio dell'impianto di depurazione comunale di (...) località "(...)" - superato i limiti di accettabilità di cui alla Tabella 3, Allegato 5 alla Parte Terza del citato Decreto Legislativo n. 152/2006 con specifico riferimento ai parametri Solidi Sospesi, Escherichia Coli e Azoto Ammoniacale eccependo quanto segue:

- 1) l'Amministrazione opposta era decaduta dalla potestà sanzionatoria in concreto esercitata, considerato che il provvedimento impugnato era stato portato a conoscenza dell'opponente MU.SA. pochi giorni prima del deposito dell'odierno ricorso in opposizione, e pertanto ben oltre il termine quinquennale normativamente fissato al riguardo;
 - 2) la notifica operata nei confronti del MU.SA., all'indirizzo PEC della società AB. S.p.A., era inoltre nulla in quanto, siccome effettuata presso il luogo di lavoro del destinatario, poteva essere validamente perfezionata solo a mani proprie del medesimo MU., così come prescritto dall'art. 138 CPC;
 - 3) gli opposenti non erano passivamente legittimati in ordine alle contestate violazioni di legge, in considerazione del fatto che l'impianto di depurazione comunale oggetto di causa era affidato in gestione a soggetto terzo, e segnatamente alla società ID. S.r.l.
 - 4) l'illecito contestato era nel merito insussistente, tenuto conto del fatto che, mentre nessuna sanzione era stata in concreto applicata relativamente ai parametri Solidi sospesi ed Escherichia coli, il parametro dell'Azoto Ammoniacale era invece nella specie inconferente, posto che la Tabella 3 di cui all'Allegato 5 alla Parte terza del citato Decreto Legislativo non era in concreto applicabile, essendo relativa agli scarichi industriali nella specie insussistenti, con conseguente applicabilità della sola Tabella 1 del citato Allegato 5.
- L'applicazione della sanzione a casi non espressamente previsti dalla legge violava quindi i principi di legalità e tassatività dell'illecito, recepiti anche in materia di sanzioni amministrative dall'art. 1 della legge n. 689/21.
- 5) Non era conferente il richiamo all'art. 1.1 del citato Allegato 5 nella parte in cui opera riferimento agli scarichi di acque reflue urbane che convogliano anche scarichi industriali, posto che tale ultima condizione doveva in concreto essere provata dalla Amministrazione procedente ed era comunque nella specie del tutto insussistente, non essendovi nell'ambito territoriale di riferimento degli scarichi qualificabili come industriali;
 - 6) era parimenti irrilevante la circostanza che le autorizzazioni via via rilasciate in favore della società opponente facessero espressamente obbligo di rispettare i parametri più sopra indicati, tenuto conto del fatto che la fattispecie di illecito contestata ha ad oggetto la violazione dei parametri di legge e non già il contenuto della autorizzazione rilasciata;
 - 7) la condotta posta in essere dalla società opponente era in ogni caso da ritenersi scriminata ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 689/81, siccome realizzata in stato di necessità e in adempimento di un dovere, avendo la stessa preso in carico un impianto di depurazione obsoleto e sottodimensionato e come tale destinato alla dismissione, è ciò nondimeno - nelle more della sua sostituzione - insuscettibile di sospensione o fermo, dovendo necessariamente l'attività di depurazione e smaltimento a mare dei reflui provenienti dall'abitato di (...) essere esercitata a ciclo continuo;
 - 8) era inoltre, a fortiori, insussistente l'elemento psicologico della colpa, con conseguente illiceità del provvedimento sanzionatorio impugnato anche per avere - di fatto configurando una ipotesi di responsabilità oggettiva - omissso di enucleare le ipotesi di colpa generica ovvero specifica addebitabili ai deducenti;
 - 9) relativamente al parametro della Escherichia coli oggetto della iniziale contestazione, nessuna sanzione risultava comminata con la opposta ordinanza ingiunzione, ma ogni eventuale provvedimento sanzionatorio sarebbe stato comunque illegittimo per totale nullità delle procedure di campionamento ed analisi, non rispettose della rigorosa tempistica prevista per legge;

10) altrettanto era da dirsi con riferimento al parametro dei solidi sospesi, comunque in alcun modo violato, posto che la relativa contestazione poteva essere fondatamente elevata solo all'esito di un periodo di osservazione non inferiore ad un anno;

11) la sanzione pecuniaria in concreto comminata a carico degli opposenti era stata illegittimamente quantificata, senza enunciazione dei parametri utilizzati per la sua determinazione fra il minimo ed il massimo edittale, come previsto dall'Art. 11 della legge 689/81

12) la stessa era inoltre ingiustificatamente elevata, non tenendo conto delle critiche condizioni di esercizio dell'impianto di depurazione oggetto di indagine, e perfino comprensiva di maggiorazioni regolamentari, per asserita reiterazione della violazione, non previste dalla legge e comunque insussistenti.

Ha quindi concluso come in epigrafe specificato, con vittoria di spese ed onorari.

La convenuta amministrazione ha contestato in fatto e diritto la fondatezza della avversa domanda, della quale pertanto ha chiesto l'integrale rigetto, con ogni consequenziale effetto di legge, rilevando:

- che era palesemente infondato il motivo sub. 1), in quanto la contestazione elevata era avvenuta era il prescritto termine di anni 5;
- che era insussistente la eccepita carenza di legittimazione passiva, in quanto il destinatario della sanzione era il titolare dello scarico oggetto di accertamento, essendo ininfluenza la sua accordata gestione a soggetti terzi;
- che erano del tutto inconferenti le difese degli opposenti nel merito delle violazioni oggetto di contestazione, posto che gli stessi non avevano contestato l'avvenuto superamento dei parametri tabellari, richiamando per il resto normative non riferibili al caso oggetto del presente giudizio;
- le condotte poste in essere dagli opposenti non potevano dirsi scriminate ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge 689/81, considerato che, a fronte dell'acclarato superamento dei limiti tabellari, era onere del gestore allegare e provare l'avvenuta adozione di ogni cautela ed accorgimento in concreto richiesto per l'osservanza dei dettami di legge;
- altrettanto era da dirsi con riferimento alla colpa, che doveva ritenersi insita, salvo prova contraria, nell'avvenuto superamento dei parametri tabellari;
- la sanzione comminata era stata correttamente determinata ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, con le maggiorazioni derivanti dal Vigente Regolamento interno del gestore.

Ha concluso come in epigrafe specificato, con vittoria di spese ed onorari.

La causa, istruita con sole produzioni documentali, stante la ritenuta ininfluenza degli altri mezzi di prova dedotti, all'udienza del è stata discussa e decisa, mediante lettura nella pubblica udienza del dispositivo e della contestuale motivazione, sulle sopra trascritte conclusioni di parte.

L'opposizione proposta nell'interesse della ricorrente AB. s.p.a, è risultata infondata sotto tutti i profili considerati, e deve conseguentemente essere rigettata per le ragioni di fatto e di diritto meglio di seguito specificate.

L'eccezione di decadenza e/o prescrizione di cui al punto sub. 1) della espositiva in fatto che precede deve essere dichiarata nulla ed inammissibile per totale carenza e genericità della causa petendi. Assume il ricorrente MU.SA. di essere stato posto a conoscenza della gravata ordinanza ingiunzione pochi giorni prima del deposito dell'odierno ricorso in opposizione, e (26 ottobre 2018), e pertanto ben oltre il termine quinquennale dall'accertamento e contestazione dell'illecito normativamente fissato ai sensi dell'art. 14 legge n. 689 del 1981.

La parte deducente omette tuttavia di allegare gli indispensabili riferimenti di carattere temporale atti a consentire la stessa astratta configurabilità della eccepita causa estintiva dell'illecito, considerato che la contestazione dell'atto di accertamento della violazione risulta essersi perfezionata in data 21 ottobre 2013, la notifica via PEC della ordinanza ingiunzione opposta in data 5 ottobre 2018 - e quindi entro i limiti del quinquennio - e che l'odierno ricorso giudiziale è stato depositato in data 26 ottobre 2018.

La finestra temporale 5 ottobre 2018/20 ottobre 2018 sarebbe stata, quindi, utile per il perfezionamento della notifica del provvedimento opposto, mentre si ignora, per le ragioni già esposte, la data di effettiva cognizione dell'atto da parte del destinatario.

L'eccezione proposta, così come formulata dalla parte deducente, deve quindi essere dichiarata inammissibile.

Deve invece essere rigettata perché infondata l'eccezione di nullità della notifica di cui al successivo punto sub. 2), dovendo in ogni caso la stessa - ove mai astrattamente configurabile - reputarsi sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 comma 3 CPC ("..La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.."), specie alla luce della mancata fondatezza della eccezione di cui al punto che precede, e del tempestivo deposito del ricorso in opposizione rispetto alla data di accertata notificazione via PEC dell'atto impugnato.

E' parimenti infondata l'eccezione di cui al successivo punto sub. C).

In materia di violazione delle prescrizioni dettate per la regolazione degli scarichi di acque reflue a tutela delle risorse idriche e dei corpi recettori, il soggetto responsabile si identifica nel titolare di ciascuno scarico e della relativa autorizzazione amministrativa.

Nella specie, in forza di quanto disposto dall'art. 2 lettera v) della Direttiva Regionale sulla Disciplina degli scarichi, "..nell'ambito del territorio ottimale del servizio idrico integrato per la Sardegna, il titolare dello scarico è il gestore del servizio idrico integrato..", che nella specie appunto si identifica con la società opponente AB. S.p.A.

Salve, quindi, le eventuali rivalse derivanti dai rapporti interni intercorrenti con soggetti terzi estranei al rapporto pubblico di Servizio, nessuna rilevanza può in concreto riverberare ai fini del presente giudizio la circostanza che il Gestore unico si sia avvalso dell'attività di soggetti terzi per la materiale esecuzione di specifiche incombenze e attività connesse alla gestione degli impianti.

Devono, del pari, essere disattesi i rilievi di merito di cui ai successivi punti sub 4, 5 e 6, che - per la loro intima connessione logica - appaiono abbinabili di unitaria trattazione.

In forza di quanto disposto dall'art. 133 comma 1 del Decreto legislativo n. 152/2006 "..Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a

norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila Euro a trentamila Euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro..".

Nella specie, si contesta l'avvenuto superamento dei limiti di accettabilità di cui alla Tabella 3, Allegato 5 alla Parte Terza del citato decreto legislativo con riferimento al valore Azoto Ammoniacale, sul presupposto che lo scarico in argomento sia riconducibile nel novero degli "scarichi urbani misti", atti a convogliare insieme apporti di reflui domestici e reflui industriali.

Ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs.vo, gli scarichi di acque reflue urbane possono esse infatti sia semplici che misti, risultando nelle diverse ipotesi assoggettati a differente trattamento giuridico ("..acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato..").

In particolare, in forza di quanto disposto dall'art. 1.1 del citato Allegato 5, gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane - allorché convogliano anche scarichi di acque reflue industriali - devono conformarsi altresì ai valori limite di cui alla citata Tabella 3 ovvero a quelli diversi stabiliti dalle Regioni.

La normativa statale deve, quindi, essere integrata con quella regionale, che potrà contenere previsioni più vincolanti e stringenti in funzione di specifiche peculiarità locali.

Nell'a specie, l'art. 5 comma 5 della Direttiva regionale recante disciplina degli scarichi di acque reflue, prevede che le Autorizzazioni definitive possano essere rilasciate unicamente agli scarichi che rispettano i limiti di emissione normativamente fissati per ciascuna tipologia di scarico, mentre nelle ipotesi di criticità degli scarichi, sia in fase di avvio che a regime, si prescrive il rilascio di Autorizzazioni provvisorie cui è fra l'altro demandata "la disciplina dello scarico durante la fase dell'autorizzazione provvisoria", che dovrà essere di volta in volta modulata sulla scorta delle caratteristiche dello scarico e del corpo recettore finale.

L'art. 12 commi 1 e 2, assimila alle acque reflue domestiche le acque provenienti da insediamenti di produzione di beni e servizi A) ove derivanti da soli servizi igienici separatamente scaricanti B) ovvero dalla stessa attività produttiva, purché aventi portata giornaliera inferiore a 15 metri cubi e conformi ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella1 dell'Allegato 2, onerando tuttavia il titolare dello scarico urbano che richieda l'assimilazione al refluo domestico di fornire la documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti richiesti (art. 7 comma 4).

Infine, il successivo art. 14 commi 5 e 6 della medesima Direttiva, prescrive che siano comunque assoggettati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 anche

a) gli scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque superficiali e aventi dimensioni superiori a 2000 AE, indipendentemente dalla loro composizione, diversamente da quanto invece previsto ai precedenti punti sub. 1,2,3, 4 che invece distinguono a seconda della presenza o meno di apporti di insediamenti industriali.

b) e gli scarichi domestici e assimilati recapitanti in pubbliche fognature.

Ciò chiarito in linea di diritto, dai provvedimenti autorizzatori versati in atti, si evince che il depuratore oggetto di indagine

- tratta le acque reflue urbane provenienti dall'agglomerato di (...) e dalla frazione di (...), serviti da una rete fognaria di tipo misto,
- è dimensionato per un carico di utenza pari a 15.000 AE
- effettua lo scarico direttamente a mare e quindi in acque superficiali (tali dovendosi considerare tutte quelle presenti sulla superficie terrestre, quali canali, i torrenti, i corpi idrici artificiali, i fiumi, i laghi e il mare);
- ed è tenuto - fra l'altro - a rispettare, oltre ai limiti di cui alla Tabella 1 all'Allegato 5, anche i limiti relativi al parametro dell'Azoto Ammoniacale di cui alla successiva Tabella 3.

Dalla deposizione del teste AN.DE., sentito all'udienza del 2 luglio 2019, emerge altresì che l'impianto in questione riceve anche conferimenti da stabilimenti produttivi (cantina vitivinicola), di entità e composizione non meglio specificati.

Il contenuto della originaria autorizzazione n. 63/2010 - integralmente richiamato nei successivi provvedimenti di proroga - appare quindi pienamente conforme alla normativa statale e regionale di riferimento, siccome riferentesi a scarico urbano in acque superficiali con carico di utenza pari a 15.000 AE - per ciò solo assoggettato al rispetto della Tabella 3 Allegato 5 relativamente allo specifico parametro oggetto di indagine - ed inoltre ricevente apporti da attività produttive relativamente alle quali non risultano dichiarati e comunque dimostrati i requisiti di assimilabilità agli scarichi domestici di cui al citato art. 12.

Considerato, quindi, il rilevato superamento dei limiti di accettabilità di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 relativamente al parametro Azoto Ammoniacale, in ipotesi astrattamente assoggetta al rispetto di tale limite tabellare, la violazione sanzionata ai sensi dell'art. 133 comma 1 Decreto legislativo n. 152/2006 deve ritenersi compiutamente perfezionata.

In forza di quanto sopra enunciato, risulta quindi insussistente la lamentata violazione dei principi di legalità e tassatività codificati dall'art. 1 legge n. 689/81, come pure infondati devono essere dichiarati i rilievi di cui ai successivi punti sub. 5 e 6, trattandosi come già detto di scarico astrattamente assoggettato - in virtù delle sue connotazioni quanti - qualitative - al rispetto dei limiti di emissione di cui alla citata Tabella 3, relativamente, fra l'altro, al parametro dell'azoto ammoniacale.

Deve, del pari, essere disatteso il motivo di impugnazione di cui al successivo punto sub. 7).

Le scriminati dello stato di necessità e dell'adempimento del dovere presuppongono, invero, provata l'assoluta impossibilità di sottrarsi al compimento dell'azione lesiva per essere a ciò tenuti in forza di specifiche obbligazioni di legge o di impellenti situazioni di necessità.

Tali condizioni - naturalmente - si configurano solo allorquando l'autore del fatto si sia concretamente adoperato, nei limiti della sue competenze e possibilità, per uniformarsi agli obblighi di legge, risultando tuttavia a ciò impossibilitato per fatti non riconducibili sua sfera di controllo e responsabilità.

Nella specie, non risultano allegate e comunque provate specifiche ragioni tecniche e strutturali in virtù delle quali il gestore dello scarico in argomento sarebbe stato assolutamente impossibilitato a rispettare i limiti di accettabilità specificamente prescritti in sede di autorizzazione, ciò che esclude in radice la possibilità di imputare la condotta lesiva a stato di necessità ovvero ad obblighi di legge e di servizio, potendo le invocate scriminanti concretamente operare solo allorquando l'autore della condotta non si sia posto per suo fatto e colpa nella condizione di dover violare la norma precettiva oggetto di contestazione.

Per analoghi ordini di motivi deve altresì essere rigettato il motivo di impugnazione sub. 8).

In forza di quanto disposto dall'art. 3 legge 689/81 "...Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa..".

Alla luce di costante orientamento giurisprudenziale, l'art. 3 della Legge 689/1981, nella parte in cui attribuisce rilievo alla coscienza e volontà dell'azione o dell'omissione, sia essa dolosa o colposa, pur escludendo l'imputabilità dell'illecito amministrativo a titolo di mera responsabilità oggettiva, postula tuttavia una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, la stessa dovendosi ritenere insita nel compimento della condotta vietata da precise disposizioni normative.

Tale previsione normativa pone quindi una presunzione iuris tantum di colpa a carico di chi ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato, dal che consegue che è legittima l'irrogazione della sanzione in assenza di prove atte a superare detta presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell'impossibilità di evitarlo. ("...In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa.."(in tal senso, fra le tante Cassazione civile, 11/06/2007, n. 13610).

Nella specie, in definitiva, era onere della parte opponente fornire in giudizio la prova liberatoria in ordine alla esistenza di un fatto non imputabile che abbia reso inevitabile la violazione di legge, secondo il paradigma normativo codificato, in materia di responsabilità contrattuale, dall'art. 1218 CC, onere questo che nella specie deve ritenersi rimasto inevaso.

I motivi di impugnazione di cui ai punti sub. 9) e 10) sono invece inconferenti ai fini del decidere, non risultando il provvedimento sanzionatorio impugnato riferibile agli ulteriori parametri (Escherichia coli, Solidi sospesi) di cui al verbale di accertamento e contestazione originariamente notificato agli opposenti.

Alla pagina 6, terzo capoverso, del provvedimento impugnato si legge invero testualmente "...per effetto della riscontrata violazione riguardo l'Azoto Ammoniacale si tralasciano le considerazioni sulla Escherichia coli e sui Solidi sospesi totali..", soggiungendosi poi, alla successiva pagina 7, di ritenere fondata la violazione indicata dall'Organo accertatore per ritenuto superamento dei limiti di cui alla Tabella 3 Allegato 5, parte terza, Decreto L.gs. 152/2007 "...alla luce delle considerazioni sopra svolte..".

Considerato, appunto, che relativamente agli ulteriori parametri inizialmente oggetto di contestazione viene omessa ogni qualsivoglia considerazione, l'interpretazione logica e sistematica del provvedimento impugnato - condotta alla stregua degli usuali canoni di ermeneutica provvedimentale - impone di escludere la riferibilità a dette contestazioni della sanzione in concreto comminata agli odierni opposenti.

Il rilievo di cui al punto sub. 11) è in parte fondato.

Premesso che la sanzione pecuniaria in concreto comminata al trasgressore risulta determinata a) nella misura di Euro 6.000 ai sensi dell'art. 133 comma 1 D.Lgs. 152/2006 b) e nella misura di ulteriori Euro 3.900 quale maggiorazione del 65% ai sensi dell'art. 19 lettera

f) del vigente regolamento dell'Ente convenuto, si rileva in primo luogo come l'assenza di specifica motivazione non comporti - di per sé sola considerata - la nullità del provvedimento sanzionatorio impugnato, ove la pena in concreto comminata, all'esito dell'apposito scrutinio da operarsi in sede processuale, risulti comunque adeguata e congrua ("..Allorché la legge fissi l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria tra un limite minimo ed un limite massimo, la sua determinazione in concreto, in caso di opposizione, è attribuita alla potestà discrezionale del giudice dell'opposizione alla ordinanza - ingiunzione, ove legittimamente investito della questione relativa dall'opponente. L'esercizio di tale potestà, se sorretto da adeguata motivazione in relazione ai criteri dettati dall'art. 11 L. n. 689 del 1981, è incensurabile in sede di legittimità." Cassazione civile, sez. I, 10/12/1996, n. 10976).

Nella specie, a fronte di un valore di Azoto Ammoniacale pari a quasi il doppio del limite massimo consentito (27 mg/l a fronte dei 15 mg/l consentiti), la sanzione base comminata agli attori risulta commisurata al doppio del minimo edittale (da Euro 3.000 a Euro 30.000), il che depone per ciò solo nel senso della adeguatezza e congruità della misura.

Non altrettanto è invece da dirsi con riferimento alla disposta maggiorazione, non risultando meglio enucleate e motivate le plurime reiterazioni della violazione oggetto di contestazione.

La proposta opposizione deve quindi trovare accoglimento limitatamente al punto da ultimo richiamato.

Le spese del presente giudizio, stante la reciproca soccombenza parziale, possono essere compensate in ragione del 40%, con onere per al parte attrice del residuo importo.

Il presente provvedimento è provvisoriamente esecutivo come per legge.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

Definitivamente pronunciando;

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

RIGETTA

la proposta opposizione, eccezion fatta per il punto sub. 11) ultima parte della parte motiva che precede;

RIDETERMINA

per l'effetto la sanzione pecuniaria dovuta nella misura di Euro 6.000,00;

CONDANNA

per l'effetto parte opponente a rifondere alla controparte, in misura del 60% e compensato il residuo, le spese del presente giudizio che - così ridotte - liquida in complessivi Euro 600,00, oltre accessori di legge;

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente esecutivo come per legge.

Così deciso in Cagliari il 26 giugno 2020.

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2020.